



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 febbraio 2016, composta da:

Dott. Josef Hermann ROSSLER           Presidente  
Dott.ssa Elena BRANDOLINI           Consigliere, relatore  
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI       Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);


VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR, e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'organo di revisione del Comune di Melara (RO) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Elena Brandolini;



CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO tuttavia che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità, le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali;

RITENUTO, pertanto, di dover rendere edotto il Comune di Melara (RO) in ordine alle riscontrate irregolarità al fine di promuoverne l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota al predetto Comune in cui venga richiamato l'Ente sulla necessità di una maggiore attenzione in relazione all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario e vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- alle criticità connesse alla *governance* sugli organismi partecipati ed al mancato inoltro del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,

di cui all'art. 1, comma 611 e 612, della Legge 23/12/2014, n. 190;

- alla mancata adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ex art. 48, comma 1, d.lgs. 198/2006;
- al mancato inoltro a questa Sezione del referto sul controllo di gestione,

affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia, in allegato alla suindicata nota, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Melara (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2016.


Il Magistrato relatore

Dott.ssa Elena Brandolini



Il Presidente


Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il **24 FEB. 2016**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese







## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

*Posta elettronica certificata*

CORTE DEI CONTI



0002844-02/03/2016-SC\_VEN-T97-P

Venezia,

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco del Comune di  
**Melara (RO)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
**Melara (RO)**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Melara (RO).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle predette affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che sebbene rispetto ai risultati conseguiti nel 2012 si siano riscontrati miglioramenti in relazione a quanto già rilevato con deliberazione di questa Sezione n. 175/2015/PRSE e connessa nota di raccomandazione, tuttavia corre l'obbligo per la Sezione di richiamare l'Attenzione di codesto Ente sulla necessità di una maggiore attenzione in relazione all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario nonché di formulare le raccomandazioni in relazione:

- alle criticità connesse alla *governance* sugli organismi partecipati ed al mancato inoltro del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 1, comma 611 e 612, della Legge 23/12/2014, n. 190;
- alla mancata adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ex art. 48, comma 1, d.lgs. 198/2006;



- al mancato inoltre a questa Sezione del referto sul controllo di gestione.

**1. In relazione all'allegazione di documentazione necessaria** ai fini della valutazione del questionario non risulta allegato allo stesso il prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno (definitivo), già inviato al Ministero dell'Economia e Finanze-RGS. Posto che dai dati presenti nel sito RGS non si evidenziano criticità in relazione al rispetto del Patto e che, pertanto, è stato comunque possibile procedere all'analisi dei dati, si raccomanda di porre maggiore attenzione, per il futuro, non solo alla corretta compilazione del questionario ma, anche, alla produzione della documentazione richiesta a corredo.

**2. Quanto alle criticità connesse agli Organismi partecipati**, le cui criticità, sono sostanzialmente analoghe a quelle rilevate per l'esercizio precedente (deliberazione n. 175/2015/PRSE) e per le quali permangono le precisazioni da codesto Ente già fornite in tale sede, si richiama nuovamente l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano anche al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

**Inoltre non risulta pervenuto il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 1, comma 611 e 612, della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).**

In proposito questa Sezione si riserva l'accertamento delle eventuali conseguenze sul piano economico-finanziario derivanti dalla rilevata omissione ed invita il Sindaco del a trasmettere a questa Sezione, ove definiti e approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica. Ricorda, altresì, che nei termini indicati dalle disposizioni di cui trattasi (art. 1, comma 612, cit. legge 190/2014: "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*") dovrà pervenire a questa Sezione la relazione di attuazione del predetto Piano.

**3. Quanto alla mancata adozione del Piano della pari opportunità**, la Sezione rammenta come il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna*", all'art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la



rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La norma prevede che, in caso di mancato adempimento, venga applicata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ne consegue che la mancata adozione del suddetto piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione (*ex multis* sul punto, questa Sezione deliberazioni 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403, Corte dei Conti per la Calabria deliberazione 22 del aprile 2012). L'eventuale inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

La Sezione, pertanto, si riserva di verificare, nel prosieguo delle attività di controllo alla stessa intestate, che codesto Comune abbia effettivamente osservato il divieto di cui sopra.

**4. In relazione, poi, all'inadempienza di codesta Amministrazione rispetto alle prescrizioni normative di cui all'art. 198bis T.U.E.L. posto che a tutt'oggi non risulta essere stato inoltrato il Referto sul controllo interno di gestione ex artt. 198 TUEL, la Sezione ricorda che l'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 168/2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, dopo l'art. 198 del T.U.E.L., il seguente: «Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti» e che, pertanto, il mancato inoltro del predetto Referto costituisce violazione di un preciso obbligo di legge.**

Si sollecita quindi il tempestivo adempimento di quanto sopra.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini

